

Relazione tecnica in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società AGS SpA

Sommario: Premessa 1; 2. Approfondimento giuridico 2; 3. Gestione del SII nel territorio veronese 3; 4. Il contratto di servizio Azienda Gardesana Servizi SpA 4; 5. Concreto andamento dal punto di vista economico ed efficienza del servizio 4; 6. Costi di riferimento del servizio - Provvedimenti attuativi della delibera ARERA 580/2019 4; 6.1. Dati tecnici tariffari 5; 6.2. La tariffa 5; 6.3. Il prezzo medio di vendita 5; 6.4. Confronto con altre realtà 6; 6.5. La realizzazione degli investimenti infrastrutturali 7; 6.6. Adozione dello schema del PEF 9; 6.7. I risultati di bilancio 9; 6.8. L'equilibrio economico e finanziario 10; 7. Qualità del servizio e rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio 10; 7.1. Qualità contrattuale – indicatori e livelli minimi 11; 7.2. Qualità tecnica 13; 8. Perimetro del servizio pubblico locale (TU ambiente – L.R. 17/2012) 15; 9. Scelta della modalità di gestione. 15; 10. Gli oneri in capo agli enti affidanti 16; 11. I controlli esercitati sul gestore 16; 12. Conclusioni 16.

1. Premessa

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Bacino Veronese, Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese"¹ che si occupa della regolazione locale del servizio idrico integrato.²

Si segnala che le informazioni e i dati richiesti dalla ricognizione/relazione di cui al D. lgs. 201/2022 sono contenuti in provvedimenti e documenti per i quali questo Ente ha, da sempre, provveduto ai relativi adempimenti, inviando ogni necessaria comunicazione agli Enti destinatari per disposizione normative, nonché rendendo sempre edotte le amministrazioni locali in merito alla qualità dell'erogazione del servizio idrico integrato, utilizzando gli strumenti di comunicazione usuali, quali il bilancio di previsione e, soprattutto, il rendiconto della gestione, documenti³ nei quali vengono illustrati sia le modalità di esecuzione che le risultanze dei controlli effettuati.

Il nuovo dispositivo di cui al D. lgs. 201/2022 consente, ora, di sintetizzare in una specifica relazione le informazioni che già venivano prodotte in sedi diverse e che, quindi, potevano sfuggire ad una prima veloce lettura delle relazioni di bilancio di questo Ente di Governo d'Ambito.

¹ Istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", quale "forma di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato", che ha sostituito le Autorità d'Ambito previste ai sensi della LR 27 marzo 1998 n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

² D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 141, comma 2: "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato."

³ I documenti sono pubblicati sulle pagine "amministrazione trasparente" e "delibere dell'assemblea" del sito istituzionale www.atoveronese.it

2. Approfondimento giuridico

L'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, dispone quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L'interpretazione del citato art. 30 ha posto alcune criticità, analizzate dai commentatori con conclusioni talora diametralmente opposte nel corso degli ultimi mesi. Vero è che la disposizione in parola è stata formulata per essere applicabile a tutte le ipotesi di affidamento di (tutti i) servizi pubblici locali, ma *relativamente al SII* la sua ampia formulazione favorisce l'insorgere di incertezze soprattutto da parte dei comuni, molti dei quali a loro volta si sono rivolti per chiarimenti agli EGATO.

Relativamente alla gestione del SII, l'interpretazione ragionata più opportuna, al momento - confortata da comunicazioni Istituzionali provenienti dall'ANAC⁴ e da un articolato commento ANCI⁵ - fa ritenere che, essendo **soggetti obbligati**, oltre agli Enti locali, anche *“gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio”*, gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 siano senz'altro gravati dall'onere in parola quali Enti affidanti.

È quindi su tale presupposto che Consiglio di Bacino Veronese ritiene di essere tra i soggetti obbligati alla produzione e alla trasmissione della ricognizione di cui alla citata nuova normativa.

Qualche perplessità metodologica sorge a proposito del successivo secondo comma, a tenore del quale la ricognizione è contenuta in un'apposita relazione *“ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*. Orbene, i soggetti obbligati alla rilevazione di cui all'art. 20 TUSPP sono senz'altro gli enti locali

⁴ Comunicato del Presidente ANAC del 22 febbraio 2023.

⁵ ANCI - Quaderno n. 46, novembre 2023 - “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022”.

partecipanti, e in nessun caso gli EGATO, cui è espressamente precluso lo *status* di partecipanti. Per gli EGATO, quindi, l'adempimento è legato ad un termine che però è previsto in relazione ad un *diverso* adempimento di cui sono gravati soggetti *diversi*. La questione è tuttavia di natura sistematica ma non interferisce con l'estensione e le modalità di esplicazione dell'obbligo, specialmente in questo primo anno di applicazione, per il quale il termine è esplicito e stabilito con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione indichi *“il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, nonché “la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”*.

Precisando che gli indicatori di cui all'art. 8 citato sono applicabili ai servizi non a rete, e pertanto non vengono in esame ai fini della presente relazione, risulta quindi opportuno raccogliere i dati richiesti sulla base della coerenza esplicativa degli indicatori ad essi relativi.

Si tratteranno quindi separatamente, per ciascuno dei gestori, in modo analitico, i seguenti aspetti:

- a- *“concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza del servizio”*;
- b- *“qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio”*;
- c- *“misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house”*;
- d- *“oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”*.

In sede di prima applicazione della nuova normativa, si ritiene di dover far cenno, anche se in via generale, alla situazione complessiva dell'Ambito rappresentato e alla genesi dei dati rappresentativi forniti; si darà conto brevemente, quindi, anche a quei provvedimenti anteriori all'anno di riferimento che costituiscono la base normativa e/o amministrativa degli adempimenti di trasparenza dei quali la presente relazione costituisce il momento di sintesi.

3. Gestione del SII nel territorio veronese

Il Consiglio di Bacino Veronese, istituito ai sensi della LR Veneto 27 aprile 2012, n. 17, è l'Ente di Governo dell'ATO Veronese, che riunisce 97 Comuni della Provincia di Verona.

I Comuni interessati sono quelli di Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbe, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna

d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Nel territorio veronese il SII è gestito mediante due diversi contratti di servizio, con due affidamenti approvati in data 2 febbraio 2006 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese, uno a favore di Azienda Gardesana Servizi SpA per i venti comuni della sponda veronese del lago di Garda⁶, ed uno a favore d'Acque Veronesi Scarl per i restanti settantasette comuni dell'ATO⁷.

Il contratto di servizio, pressoché identico per entrambe le società, è stato sottoscritto in data 15 febbraio 2006. Entrambi i contratti sono stati registrati.

A partire dal 2016⁸ ARERA ha pubblicato alcuni provvedimenti in materia di contratto di servizio, da recepire obbligatoriamente; l'ATO Veronese ha prontamente recepito le modificazioni proposte, aggiornando i contratti di servizio secondo quanto stabilito da ARERA⁹ in occasione dell'approvazione degli schemi di regolazione tariffaria.

4. Il contratto di servizio Azienda Gardesana Servizi SpA

L'affidamento a favore di Azienda Gardesana Servizi SpA per i venti comuni della sponda veronese del lago di Garda¹⁰ è stato disposto in data 2 febbraio 2006 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese. La relativa Convenzione è reperibile al link [www.atoveronese.it/images/stories/AGS CONVENZIONE aggiornata 2016.pdf](http://www.atoveronese.it/images/stories/AGS_CONVENZIONE_aggiornata_2016.pdf).

5. Concreto andamento dal punto di vista economico ed efficienza del servizio

I dati relativi al presente paragrafo, alla luce dei criteri di cui all'art. 7 citato, evidenziano i costi di riferimenti del servizio (per i quali rilevano i provvedimenti attuativi della delibera ARERA 580/2019 e la raccolta dei dati tecnici tariffari) nonché l'adozione dello schema tipo del PEF, unitamente ai risultati di bilancio e ai dati sull'equilibrio economico e finanziario.

6. Costi di riferimento del servizio - Provvedimenti attuativi della delibera ARERA 580/2019

In relazione alla Deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, come successivamente aggiornata, recante *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI- 3”*, l'ATO Veronese ha approvato la Deliberazione di AA n. 7 del 8 ottobre 2020 *“AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie ai sensi della delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR - Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI –3” e s.m.i.”*

⁶ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006 *“Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998”*.

⁷ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006 *“Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998”*.

⁸ Deliberazione n. 656/2015/R/IDR avente ad oggetto *“Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali”* e ss. ii.

⁹ Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 6 e n. 7 del 31 maggio 2015 di *“Adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2015/idr, della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato e della Carta del Servizio”*.

¹⁰ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006 *“Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998”*.

Si dà conto, pertanto, dell'approvata predisposizione tariffaria 2020–2023 proposta dal gestore Azienda Gardesana Servizi SpA, composta in particolare da:

- a) il Programma degli Interventi (PdI) per il quadriennio 2020–2023 ed il Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027 costituito dall'elenco degli interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel quadriennio di riferimento, per un totale di 83,80 milioni di euro al lordo dei contributi pubblici, e dall'apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2020¹¹;
- b) il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dalla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2020, nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta¹².

6.1. Dati tecnici tariffari

6.2. La tariffa

La tariffa è il corrispettivo per l'attività svolta in ottemperanza al contratto di servizio ed alle disposizioni dell'Autorità di regolazione Nazionale.

La tariffa dell'acqua potabile, in particolare, è differenziata in funzione delle tipologie dell'utenza e dei consumi misurati, con sistemi che cercano di privilegiare i consumatori attenti e ridurre gli sprechi.

Le tariffe applicate nel 2023 sono riportate nell'allegato.

Una semplice lettura acritica di tali numeri non consente, però, di apprezzare appieno se la tariffa applicata sia socialmente sostenibile o meno. Per fare ciò è necessario valorizzare il prezzo medio di vendita, differenziandolo, laddove vi sia disponibilità di dati utili al successivo confronto, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

6.3. Il prezzo medio di vendita

Il costo medio della bolletta nel 2023 nell'ATO Veronese è riportato nella tabella che segue.

COSTO DELLA BOLLETTA NEL 2023						
Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare (con IVA; senza UI)		1 persona (50 mc/a)	2 persone (100 mc/a)	fam. media (175 mc/a)	4 persone (200 mc/a)	5 persone (250 mc/a)
Area Veronese: Acque Veronesi Scarl	€/anno	120,29	207,11	353,04	380,74	467,55
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,41	2,07	2,02	1,90	1,87
Area del Garda: Az. Gardesana Servizi SpA	€/anno	122,40	213,04	365,84	394,31	484,95
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,45	2,13	2,09	1,97	1,94

Per una famiglia di tre persone con un consumo medio di 150 metri cubi all'anno, allacciata alla rete fognaria e comprensiva di IVA, il costo complessivo della bolletta assume il valore arrotondato di 302 €/anno.

Nella figura che segue è riportato il grafico del costo totale della bolletta per una utenza standard, composta da tre persone, allacciata alla fognatura e comprensiva dell'IVA al 10%.

La linea blu rappresenta il costo annuo della bolletta, mentre la linea verde il "prezzo medio di vendita", ottenuto dividendo il costo totale per il consumo. Si noti come il prezzo

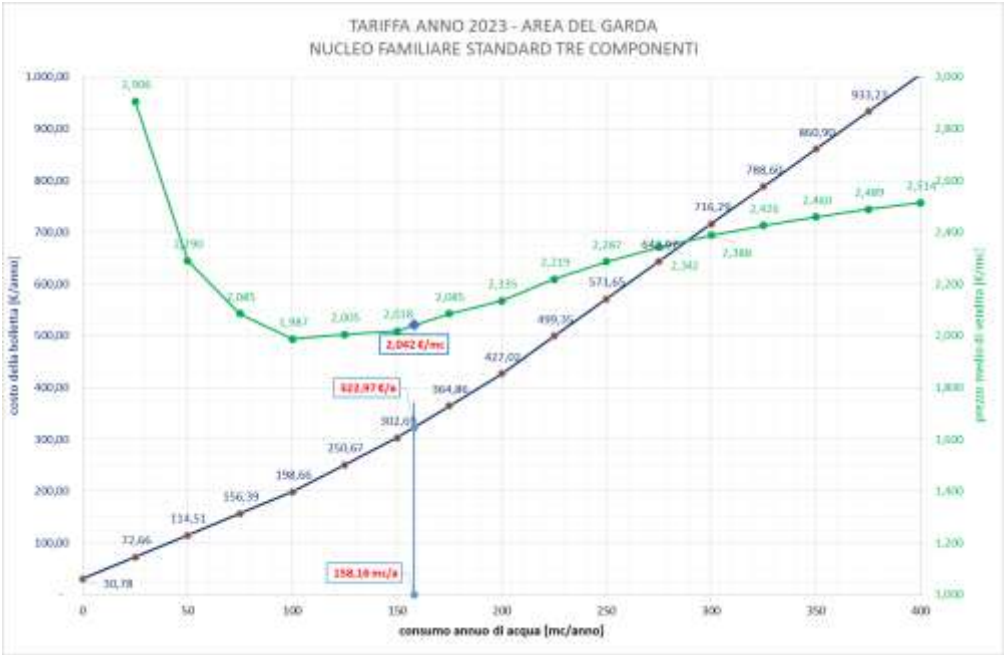
¹¹ Tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese www.atoveronese.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

¹² Come sopra.

di vendita, per bassi consumi, abbia un innalzamento repentino, dovuto alla maggior incidenza della quota fissa sul totale.

Per una famiglia media, che si attesti sul consumo medio 2021 degli utenti residenti nell'area gestione del Garda, il prezzo medio di vendita è di poco superiore ai 2 euro al metro cubo.

Figura 1 - Prezzo medio di vendita e consto della bolletta nel 2023



6.4. Confronto con altre realtà

Al fine di confrontare la tariffa del SII veronese con quella delle altre realtà italiane, nelle seguenti tabelle si riportano i prezzi medi della bolletta per l'anno 2022 ipotizzando una famiglia tipo composta da n. 3 persone con consumo annuo di 150 m³.

Nella tabella che segue i valori delle bollette 2022 nell'ATO Veronese.

Tabella 6 - Costo della bolletta nel 2022

COSTO DELLA BOLLETTA NEL 2022						
Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare (con IVA; senza UI)		1 persona (50 mc/a)	2 persone (100 mc/a)	fam. media (175 mc/a)	4 persone (200 mc/a)	5 persone (250 mc/a)
Area Veronese: Acque Veronesi Scrl	€/anno	112,55	193,78	330,32	356,23	437,46
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,25	1,94	1,89	1,78	1,75
Area del Garda: Az. Gardesana Servizi SpA	€/anno	113,96	198,34	340,60	367,11	451,49
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,28	1,98	1,95	1,84	1,81

Nel 2022 la bolletta nell'ATO Veronese utile al fine del confronto assume il valore arrotondato di 274 €/a, a fronte di una spesa media nel Veneto di €/a 327 e in Italia di €/a 358.

Tabella 1: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) – Fonte Cittadinanza Attiva

Regione	Spesa 2022 [€]	Regione	Spesa 2022 [€]
Abruzzo	350	Friuli Venezia Giulia	337
Basilicata	336	Lazio	433
Calabria	274	Liguria	330
Campania	253	Lombardia	281
Emilia Romagna	395	Marche	424

Regione	Spesa 2022 [€]
Molise	139
Piemonte	318
Puglia	393
Sardegna	386
Sicilia	353
Toscana	535

Regione	Spesa 2022 [€]
Trentino Alto Adige	211
Umbria	450
Valle d'Aosta	218
Veneto	327
Italia	358
ATOVR	274

Nella sottostante tabella si riportano, sotto le stesse ipotesi, le spese di bolletta dei 10 capoluoghi di provincia più elevate e più basse.

Tabella 2: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) più levata 10 Capoluoghi di Provincia – Fonte Cittadinanza Attiva

Capoluogo provincia	Spesa 2022 [€]
Frosinone	626
Grosseto-Siena	608
Pisa	605
Enna	562
Arezzo	552
Massa	536
Livorno	535
Firenze-Pistoia-Prato	533
Pesaro-Urbino	501
Latina	472

Tabella 3: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) più bassa 10 Capoluoghi di Provincia – Fonte Cittadinanza Attiva

Capoluogo di provincia	Spesa 2022 [€]
Isernia	135
Milano	143
Campobasso	143
Imperia	153
Cosenza	156
Trento	160
Monza	206
Aosta	218
Catanzaro	222
Caserta	229

6.5. La realizzazione degli investimenti infrastrutturali

Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nel territorio dell'ATO veronese si riporta nel seguente grafico l'andamento annuale e cumulato. Dal 2006 ad oggi si quantifica un investimento realizzato pro-capite di 28,57 €/ab·a, mentre nell'ultimo quadriennio si sale a 44,93 €/ab·a.

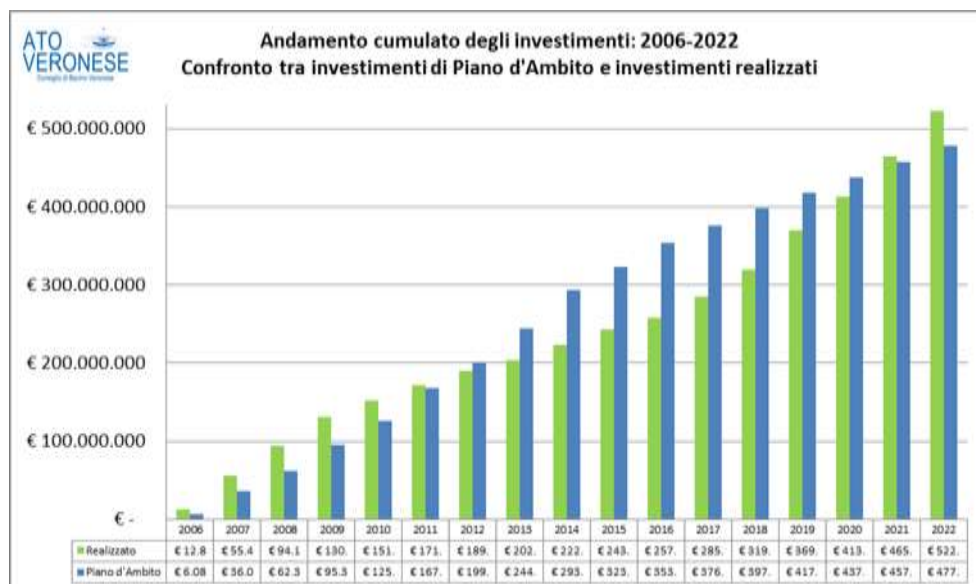
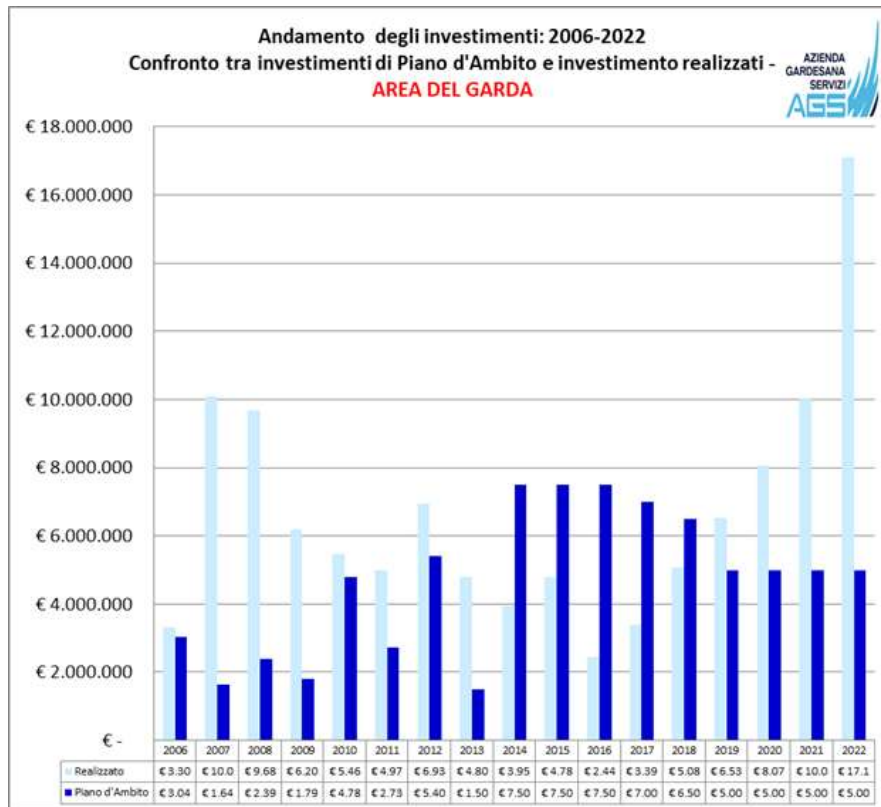


Figura 1: Investimenti realizzati dal 2006 al 2023

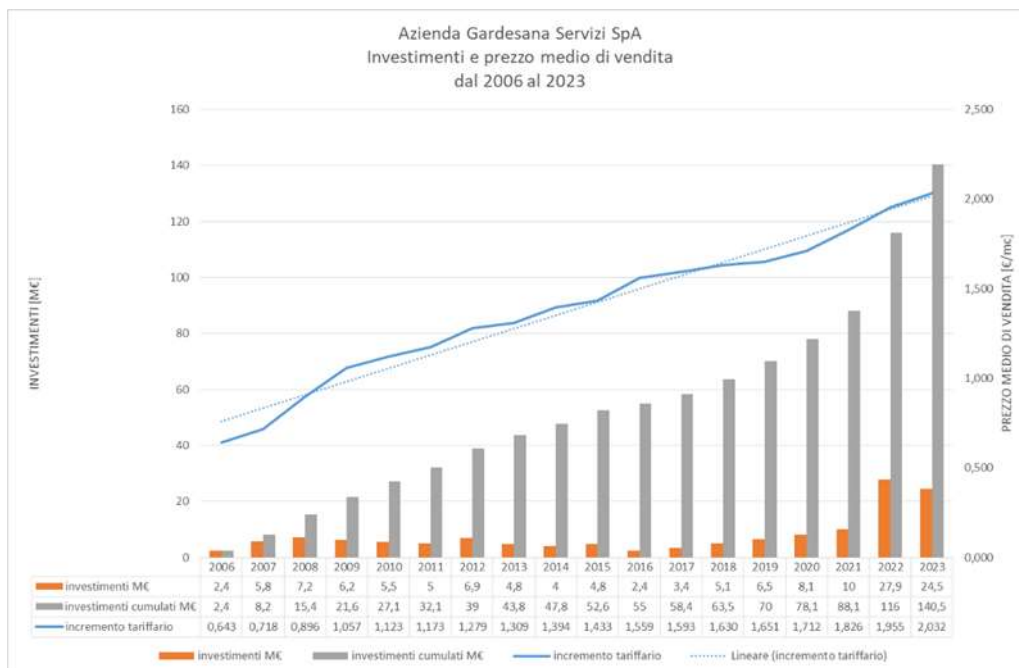
Nei seguenti grafici si riportano gli investimenti del gestore dal 2006 ad oggi:

Figura 2: Investimenti realizzati da Azienda Gardesana Servizi dal 2006 al 2022



Gli investimenti sono remunerati in buona parte mediante la tariffa, alla quale sono aggiunti contributi pubblici a fondo perduto su specifici programmi, con l'intenzione di contenere gli incrementi tariffari. Nel grafico che segue si noti la correlazione tra piano tariffario e sviluppo degli investimenti.

Figura 3 - correlazione tra volume investimenti e prezzo medio di vendita



6.6. Adozione dello schema del PEF

In relazione alla Determina ARERA 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”*, con la medesima Deliberazione di AA n. 7 del 8 ottobre 2020 *“AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie ai sensi della delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR - Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI –3” e s.m.i.”* sono stati approvati la Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina n. 1/2020 con le relative istanze di riconoscimento di costi operativi e di variazione sistemica¹³;

In relazione alla Determina ARERA 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/ idr e 639/2021/R/idr”* (ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie), con Deliberazione di AA n. 9 del 16 novembre 2022 *“AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2020-2023 per gli anni 2022 – 2023 ai sensi della delibera ARERA n. 639/2021/R/idr e ss.mm.ii.”* sono stati approvati l'Adeguamento del programma degli Interventi 2020–2023 (PdI) e il Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027, costituito dall'elenco degli interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel quadriennio di riferimento e dall'apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2022; l'Adeguamento dei dati economico-patrimoniali per il calcolo delle tariffe e del Piano Economico e Finanziario (PEF) (RDT_2022) elaborato dalla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2022, nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta]; la Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina n. 1/2022, l' Istanza di riconoscimento di costi operativi e la Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura¹⁴.

6.7. I risultati di bilancio

La società Azienda gardesana Servizi SpA è una società interamente pubblica, di proprietà degli enti locali appartenenti all'ATO Veronese. Lo statuto espressamente pone il divieto di ripartire gli utili tra i soci. Gli utili, quindi, vengono reinvestiti in azienda.

Tra gli obblighi previsti per le società interamente pubbliche vi è quello della chiusura in attivo del bilancio di esercizio, che non può risultare in passivo per tre esercizi consecutivi, pena l'obbligo di chiusura della società.

Nella tabella che segue vengono riportati i principali risultati di bilancio degli ultimi cinque anni.

¹³ Tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese www.atoveronese.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

¹⁴ Come sopra.

Figura 6 - AGS SpA - principali dati bilancio esercizio ultimi 5 anni

Dati di bilancio	2022	2021	2020	2019	2018
Valore della Produzione (a)	35.187.637	27.278.884	25.145.809	25.669.143	23.857.275
Costi della Produzione (b)	33.203.624	25.600.581	23.138.873	23.798.721	22.044.462
Ammortamenti ©	3.915.416	3.328.956	3.105.143	4.170.228	3.845.860
Ebitda (a-b+c)	5.899.429	5.007.259	5.112.080	6.040.650	5.658.673
Utile d'Esercizio	1.340.023	491.930	1.065.003	938.235	789.981
Totale Immobilizzazioni	93.010.659	79.840.244	73.144.131	65.928.713	60.248.335

6.8. L'equilibrio economico e finanziario

Le modalità di presentazione periodica ad ARERA della documentazione regolatoria prevedono l'obbligatorietà della presentazione del piano economico, del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale e del piano tariffario, valutati fino alla fine del periodo di concessione.

Condizione necessaria per il superamento della fase di approvazione da parte di ARERA è la dimostrazione che la gestione è in equilibrio economico e finanziario per l'esercizio in corso e fino alla fine del periodo di concessione. In particolare, vengono valutati il tasso interno di rendimento, gli indicatori ADSCR e LLCR, nonché il valore residuo di fine concessione.

Tabella 10 - AGS SpA - Revisione tariffaria 2022 - Alcuni indicatori

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	2,259%
TIR levered	%	1,625%
ADSCR	n.	1,045
DSCR minimo	n.	0,965
LLCR	n.	0,929

Valore residuo a fine concessione al 2031	euro	48.033.581
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	32.589.899

L'ultimo aggiornamento tariffario risale al 2022. L'Assemblea di questo Ente di Governo d'Ambito ha approvato lo schema regolatorio nel mese di novembre 2022; ARERA, dopo istruttoria, lo ha approvato in via definitiva nel mese di dicembre 2022.

L'architettura contrattuale prevede il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nel tempo, e pone in capo alla società di gestione, qualora lo ritenga, di inoltrare all'EGA apposita domanda di riequilibrio. La procedura è regolata dal contratto di servizio con regole standard valide su tutto il territorio nazionale.

7. Qualità del servizio e rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

ARERA ha da alcuni anni avviato un percorso di misurazione delle performance relative al servizio idrico integrato, con diversi provvedimenti che annoverano sia la qualità tecnica del servizio erogato, sia gli aspetti più connessi al rapporto con la clientela, che vanno sotto il nome di qualità contrattuale.

I dati relativi al presente paragrafo, alla luce dei criteri di cui all'art. 7 citato, evidenziano analiticamente elementi descrittivi della qualità del servizio, cui corrispondono indicatori e livelli minimi di qualità contrattuale come derivanti dalla Delibera ARERA 655/2015

(aggiornamento della Carta dei Servizi e Regolamento SII), nonché gli indicatori e livelli minimi di qualità tecnica.

7.1. Qualità contrattuale – indicatori e livelli minimi

Con deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 ARERA ha introdotto un sistema di livelli minimi di qualità degli aspetti contrattuali del servizio idrico integrato, denominata *“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”*, che viene sintetizzata nell’acronimo “RQSII”.

I livelli minimi stabiliscono i tempi massimi delle prestazioni che i gestori idrici devono rispettare, prendendo in considerazione aspetti relativi al servizio fornito quali:

- le modalità di avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- la gestione del rapporto contrattuale;
- le modalità di fatturazione, di gestione dei reclami e delle richieste scritte;
- la gestione degli “sportelli al pubblico” e dei servizi telefonici.

Le tempistiche delle prestazioni dei gestori del servizio idrico sono stabilite sia attraverso standard specifici che attraverso standard generali¹⁵;

In analogia a quanto già previsto per la qualità tecnica, per rafforzare gli incentivi al rispetto degli standard minimi di qualità contrattuale, con deliberazione 547/2019/R/idr ARERA ha introdotto obiettivi di miglioramento annuali, basati sulla definizione di due macro – indicatori, MC1 e MC2, costruita a partire da 42 indicatori:

- MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale, composto da 18 indicatori che riguardano: i tempi di invio dei preventivi, dell’esecuzione di allacciamento e di lavori, di attivazione e disattivazione della fornitura.
- MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio, composto da 24 indicatori relativi: ai tempi di gestione degli appuntamenti, fatturazione, verifiche dei misuratori e livello di pressione, risposte a richieste scritte e gestione del contratto di utenza.

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali vengono divisi (art. 93 RQSII) in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell’anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza e necessari ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di premi e penalità di cui al Titolo XIII del RQSII.

Nel febbraio di ogni anno ARERA avvia la raccolta dei dati e delle informazioni relative alla qualità contrattuale dei gestori del servizio, con riferimento alle prestazioni dell’anno precedente. Tale rilevazione coinvolge direttamente anche gli Enti di Governo di Ambito che sono tenuti ad effettuare i controlli di congruità rispetto alle informazioni in loro possesso sui dati comunicati dal Gestore stesso oltre, naturalmente, alla facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti.

¹⁵ Art. 67 e art. 68 Allegato A alla delibera ARERA 655/2015: Standard Specifici: si tratta di 28 indicatori, per i quali ciascuna prestazione viene valutata singolarmente rispetto ai tempi massimi da rispettare (per es: “Tempo di riattivazione della Fornitura”). Per gli standard specifici è previsto che, in caso di mancato rispetto, il gestore sia tenuto a indennizzare l’utente direttamente coinvolto; Standard Generali: per gli standard generali sono stati individuati 14 indicatori prendendo come riferimento i tempi medi del complesso delle prestazioni del gestore (è il caso, ad esempio, del “Tempo di esecuzione di lavori complessi”). Per tali standard, in caso di due anni consecutivi di non rispetto, può essere aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti del gestori.

Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dal gestore dell'Area del Garda:

Tabella 4: Indicatori RQSII – Azienda Gardesana Servizi SpA

Macro-indicatore di qualità contrattuale	valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Valore 2020	Classe 2020	Esito	valore 2021	Classe 2021	Esito
MC1- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,91	B	1%	Mantenimento*	96,66	B	●	94,04	B	●
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	96,43	A	Mantenimento	Mantenimento	97,71	A	●	96,95	A	●

*L'obiettivo 2021 è stato individuato in corrispondenza della Classe A associata al valore del macro-indicatore MC1 previsto per il 2020 - valutazione biennale cumulata

In sintesi, a seguito dell'ultima rilevazione conclusasi nell'aprile 2023¹⁶ e sulla base della raccolta dati degli standard qualitativi nei rapporti di fornitura tra gestore e utente nell'anno 2022, si osserva che:

- il gestore Azienda Gardesana Servizi si mantiene, per l'indicatore MC1 (Avvio e cessazione del rapporto contrattuale) all'interno della classe di performance "B" e, per l'indicatore MC2 (Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio) all'interno della classe di performance "A".

Infine, tra gli strumenti di monitoraggio della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, particolare rilievo assume – specie con riguardo alla diretta conoscibilità da parte dell'utenza finale – la Carta del Servizio, dettagliatamente disciplinata dalle deliberazioni ARERA¹⁷ e costantemente aggiornata e monitorata dal Consiglio di Bacino Veronese, anche attraverso ausilio delle locali associazioni dei consumatori.¹⁸

In relazione alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr successivamente aggiornata, recante *"Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)"*, l'ATO Veronese ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 8 del 13 febbraio 2017 *"Invio all'AEEGSI dei dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2015 e primo semestre 2016, ai sensi della determina dell'AEEGSI n. 5 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto la "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016"*;

¹⁶ La verifica della qualità contrattuale dei gestori per l'anno 2022 è stata formalmente conclusa con determinazione n. 47 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto: "Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR "Regolazione della Qualità contrattuale del SII" (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all'anno 2022 – edizione 2023 e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – AS 2022".

¹⁷ Sono molteplici le deliberazioni ARERA che contengono disposizioni sul contenuto della Carta del servizio idrico integrato, a partire dalla deliberazione n. 655/2015/R/IDR concernente la regolazione della qualità contrattuale, per passare alle deliberazioni n. 656/2015/R/IDR di adozione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori, alla n. 665/2017/R/IDR di approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), alla n. 218/2016/R/IDR, riguardante la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSI) ed alla n. 311/2019/R/IDR, di regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) e ss.

¹⁸ La "Carta dei Servizi" è operativa nei confronti degli utenti dell'ATO Veronese sin dal luglio 2007, giuste deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 4 e n. 6 del 2 luglio 2007; a partire dal 2016, il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto ad adeguare le Carte dei Servizi dei due gestori alle disposizioni di ARERA (Deliberazioni di AA n. 5 e n. 6 del 31 maggio 2016) e l'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2022, giusta deliberazione n. 8 del 16 novembre 2022.

- Determinazione n. 26 del 26 aprile 2017 *“Comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e all'Ente di Governo dell'Ambito, da parte dei gestori del servizio idrico integrato, delle informazioni e dei dati forniti ai sensi dell'art. 77 della “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII) approvato con deliberazione di AEEGSI n.655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;*
- Deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020 *“Aggiornamento e revisione dei regolamenti del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese e della Carta del Servizio idrico integrato”*. Con tale atto si approva: la revisione al Regolamento di fognatura e depurazione dell'ATO Veronese, così come riportato nell'allegato A) la revisione al Regolamento di acquedotto dell'ATO Veronese, così come riportato nell'allegato B la revisione della Carta del Servizio dei gestori del servizio idrico integrato Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa, così come riportato nell'allegato C);
- Deliberazione di AA n. 8 del 16 novembre 2022 *“Adeguamento della Carta dei Servizi alle deliberazioni ARERA n. 609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr”*: aggiornamento della Carta dei Servizi dei gestori del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese, Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa
- Determinazione n. 40 del 25 giugno 2020 *“Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all'anno 2019 – edizione 2020”*;
- Determinazione n. 41 del 22 aprile 2021 *“Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all'anno 2020 – edizione 2021”*;
- Determinazione n. 46 del 26 aprile 2022 *“Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all'anno 2021 – edizione 2022”*;
- Determinazione n. 47 del 26 aprile 2023 *“Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all'anno 2022 – edizione 2023 e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – AS 2022”¹⁹*.

7.2. Qualità tecnica

Arera, con deliberazione 917/2017/R/IDR e s.m.i., ha previsto di misurare le condizioni tecniche di erogazione del servizio idrico integrato (RQTI), attraverso n. 6 indicatori, standard generali, a cui è associato un meccanismo incentivante, di seguito riportati:

1. M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;
2. M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
3. M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto:

¹⁹ Tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese www.atoveronese.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

- a. dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità;
 - b. del tasso di campioni interni non conformi;
 - c. del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
4. M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multi-stadio - considerando:
- a. la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura;
 - b. l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena;
 - c. il controllo degli scaricatori di piena;
5. M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
6. M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

ATO Veronese, sulla base della citata deliberazione ARERA, ha provveduto ad approvare (per entrambe le società di gestione e pertanto anche in relazione alla gestione AGS), la Determinazione n. 45 del 16 luglio 2020 "Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR "Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono" (RQTI). Chiusura della fase di monitoraggio dei dati relativi all'anno 2018 e 2019 – edizione 2020" e la successiva Determinazione n. 48 del 28 aprile 2022 "Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR "Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono" (RQTI). Chiusura della fase di monitoraggio dei dati relativi all'anno 2020 e 2021 – edizione 2022".

Per ogni anno è previsto un obiettivo di mantenimento/miglioramento in base alla classe di appartenenza dell'anno precedente. L'applicazione del sistema d'indicatori alla base della qualità tecnica, nonché l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi, è stato previsto a partire dal 1 gennaio 2018. A causa dell'emergenza COVID per le annualità dal 2020 al 2023 della raccolta dei dati è stata biennale.

Nelle seguenti tabelle si riportano i risultati ottenuti dal gestore dal 2018 al 2021:

Tabella 1: Indicatori RQTI - Azienda Gardesana Servizi SpA

Indicatore	U.M.	Dato 2018	Classe 2018	Obiettivo raggiunto 2018	Obiettivo 2019	Valore obiettivo 2019	Dato 2019	Classe 2019	Obiettivo raggiunto 2019	Obiettivo 2020	Valore obiettivo 2020	Dato 2020	Classe 2020	Obiettivo raggiunto 2020	Obiettivo 2021	Valore obiettivo 2021	Dato 2021	Classe 2021	Obiettivo raggiunto 2021
M1	M1a	m³/km²gg	20,21	C	n.a.	- 4% di M1a annuo	17,99	C	SI	-4% di M1a annuo	14,07	14,06	C	SI	-4% di M1a annuo	13,51	14,76	C	NO
	M1b	%	44,4%				-				n.a.	40,9%				n.a.	40,64%		
M2		h	0,48	A	SI	mantenimento	M2 < 6	A	SI	mantenimento	M2 < 6	0,57	A	SI	mantenimento	M2 < 6	0,28	A	SI
M3	M3a	%	0,0000%				0,0000%				≤ 0,005%	0,0000%				≤ 0,005%	0,0000%		
	M3b	%	9,33%				11,73%				≤ 5,0%	10,60%				≤ 5,0%	4,43%		
	M3c	%	0,81%	D	n.a.	rientro classe precedente in due anni	0,54%	D	NO	rientro classe precedente in due anni	n.a.	0,36%	D	NO	rientro classe precedente in due anni	n.a.	0,13%	C	SI
M4	M4a	n/100km	30,90				10,19				30,86	19,01				27,78	22,99		
	M4b	%	88,3%	E	n.a.	- 10% di M4a annuo	-	E	NO	- 10% di M4a annuo	n.a.	83,3%	E	SI	-10% M4a annuo	n.a.	79,66%	E	SI
	M4c	%	0,0%				-				n.a.	0,0%				n.a.	0,0%		
M5		%	0,00%	A	SI	mantenimento	M5 < 15%	A	SI	mantenimento	M5 < 15%	0,00%	A	SI	mantenimento	M5 < 15%	0,00%	A	SI
M6		%	2,98%	B	SI	- 10% di M6 annuo	4,22%	B	SI	- 10% di M6 annuo	1,26%	1,74%	B	NO	- 10% di M6 annuo	1,13%	5,42%	C	NO

Nella tabella che segue, invece, sono riportate le premialità/penalità degli anni 2018-2019 e 2021 per il risultati ottenuti sia nell'ambito della qualità tecnica (M1-M6) sia nell'ambito della qualità contrattuale (MC1 e MC2):

Tabella 4: Premialità/penalità annualità 2018-2019-2021 Azienda Gardesana Servizi

Azienda Gardesana Servizi SpA						
Indicatore	Penalità 2018	Premialità 2018	Penalità 2019	Premialità 2019	Penalità 2021	Premialità 2021
M1	-		-	€ 381.883	€ 78.756	
M2	-		-	-		
M3	-	€ 182.173	-	€ 209.552		€ 157.842
M4	-		€ 58.256	-		€ 247.596
M5	-	€ 47.869	-	€ 50.372		€ 61.637
M6	-		-	-	€ 2.785	
MC1	-	-	-	-	€ 258.273	
MC2	-	-	-	-		€ 148.957
TOT		€ 230.042	€ 58.256	€ 641.807	€ 339.814	€ 616.032

8. Perimetro del servizio pubblico locale (TU ambiente – L.R. 17/2012)²⁰

Il perimetro del Servizio Idrico Integrato è definito dalla normativa di settore, in particolare da quanto previsto agli artt. 141 e segg. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), dalla L. R. del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e dalle disposizioni ARERA contenute nei provvedimenti concernenti il servizio idrico integrato.

9. Scelta della modalità di gestione.²¹

L'Assemblea dei Sindaci ha effettuato la propria scelta circa la modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese già a far data dal 2004²²; la decisione è stata confermata successivamente con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, con la quale si è dato avvio alla procedura di “... organizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese individuando due aree territorialmente omogenee sulle quali si procederà alla gestione del servizio idrico a regime mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:

A) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;

B) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;

La scelta di gestione “in house providing”, è avvenuta in conformità con l'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente al momento dell'affidamento della gestione, che prevedeva l'erogazione del servizio pubblico locale potesse avvenire attraverso:

“... società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

²⁰ Riferimento: art. 10 d. lgs. 201/2022

²¹ Riferimento: art. 10 d. lgs. 201/2022

²² Deliberazione di AA dell'AATO Veronese n. 2 dell'8 marzo 2004 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Con successiva deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Area del Garda (così come definita dalla sopra citata deliberazione n. 6/2004) è stata affidata, per la durata di 25 anni, alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, società per azioni, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda.

10. Gli oneri in capo agli enti affidanti

Il sistema di affidamento scelto per il servizio idrico integrato non prevede oneri in capo agli Enti affidanti che, ricordiamo, sono gli Enti locali aderenti all'ATO e che esercitano la propria funzione in regime di cooperazione orizzontale attraverso l'Ente di Governo d'Ambito.

Rimane, peraltro, la gestione delle partecipazioni societarie nelle due società *in house*, che è in capo ai proprietari, ovvero le amministrazioni locali o, in alcuni casi residuali, loro società di capitali. Sul tema, si noti che il divieto di ripartire gli utili da un lato, e l'obbligo di mantenere la gestione in attivo dall'altro, costituiscono due fattori importanti a garanzia della non necessità di intervento oneroso da parte delle amministrazioni socie.

11. I controlli esercitati sul gestore

L'attività del Consiglio di Bacino Veronese si concentra nella fase di controllo dell'operato delle società di gestione, che si svolge anche sulla base del Piano d'ambito e del contratto di servizio. Si ricorda, infatti, che il piano d'ambito è lo strumento di programmazione della riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato, e contiene utili indicatori descrittivi sia della qualità del servizio erogato all'utenza, sia delle principali criticità da rimuovere nel tempo.

L'attività di controllo riguarda:

- Il controllo dei livelli di qualità dei servizi, mediante l'utilizzo di molteplici indicatori tecnici e gestionali, anche di recente introduzione (RQSII, RQTI);
- Il controllo degli investimenti, anche attraverso il confronto tra investimenti realizzati durante il periodo di riferimento e quanto previsto in sede di programmazione;
- I controlli contabili, mediante l'uso degli indicatori maggiormente significativi, oltre che ad eventuali approfondimenti delle principali voci di spesa, anche a carattere ispettivo;
- I controlli tecnici, riguardanti in particolare la modalità di realizzazione delle opere, la qualità delle tecnologie impiegate e i prezzi, anche mediante sopralluoghi di verifica sui cantieri e sugli impianti in servizio ed in costruzione;
- Il controllo sulla coerenza e sulla validità delle informazioni trasmesse dal gestore, anche con accesso diretto alla documentazione aziendale, e con eventuale richieste di chiarimenti ed integrazioni, secondo necessità;
- I controlli di carattere amministrativo, volti a verificare la correttezza e la regolarità dei principali processi organizzativi aziendali.

12. Conclusioni

I risultati della ricognizione confermano la validità della scelta effettuata dalle amministrazioni locali in sede di affidamento nel 2006. In particolare si sottolinea che le attuali gestioni hanno garantito la continuità del servizio idrico integrato con livelli di qualità buoni ed in costante miglioramento.

Allo stato attuale, inoltre, non emergono ragioni specifiche che facciano prevedere un peggioramento dei livelli di qualità del servizio ad oggi erogato.

Entrambe le società di gestione garantiscono importanti livelli di realizzazioni infrastrutturali in linea con le necessità del territorio, nel rispetto del Piano d'Ambito.

Infine, il livello tariffario si mantiene costante per tutte le categorie di utenti.